



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

Webinar

25 SETTEMBRE 2024

IL CONCORDATO PREVENTIVO ALL'ESAME FINALE DELLE PROPOSTE

Valutazioni di convenienza, opportunità e rischi dell'adesione

Salvatore Regalbuto

Tesoriere CNDCEC e Delegato Area Fiscalità

Pasquale Saggese

Coordinatore Area Fiscalità Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Marco Ligrani

Ricercatore Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

LA LEGGE DELEGA (ART. 17 L. 9 AGOSTO 2023, N. 111)

I criteri direttivi della legge delega (1)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

1. Nell'esercizio della delega il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:



g) introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso:



2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:



I criteri direttivi della legge delega (2)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

2.1

l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;

2.2

l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;

2.3

l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;

2.4

la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità;



**IL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE
(TITOLO II D.LGS. 12.2.2024, N. 13; ARTT. 6-39)
COME MODIFICATO DAL DECRETO CORRETTIVO
(ART. 4 D.LGS. 5.8.2024, N. 108)**

Periodo di validità del concordato



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

SOGGETTI ISA

Il concordato preventivo ha durata biennale
(primo biennio di applicazione: 2024/2025)

FORFETARI

Per il solo periodo di imposta 2024,
l'applicazione del concordato preventivo
è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità

Comunicazione proposta di concordato



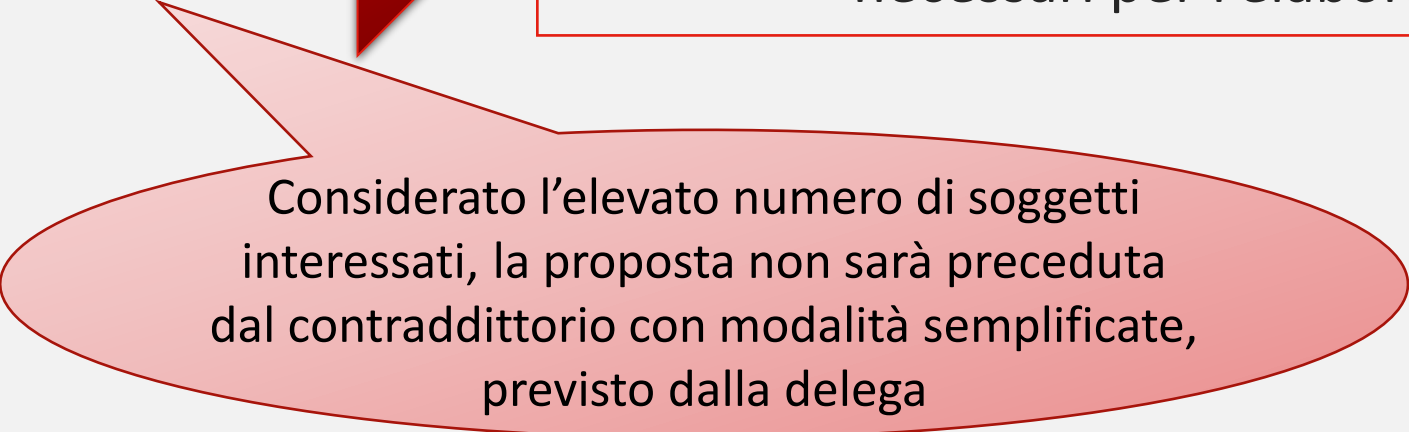
Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE



Comunicazione

L'Agenzia delle entrate comunica la proposta
attraverso i programmi informatici per l'acquisizione dei dati
necessari per l'elaborazione della proposta



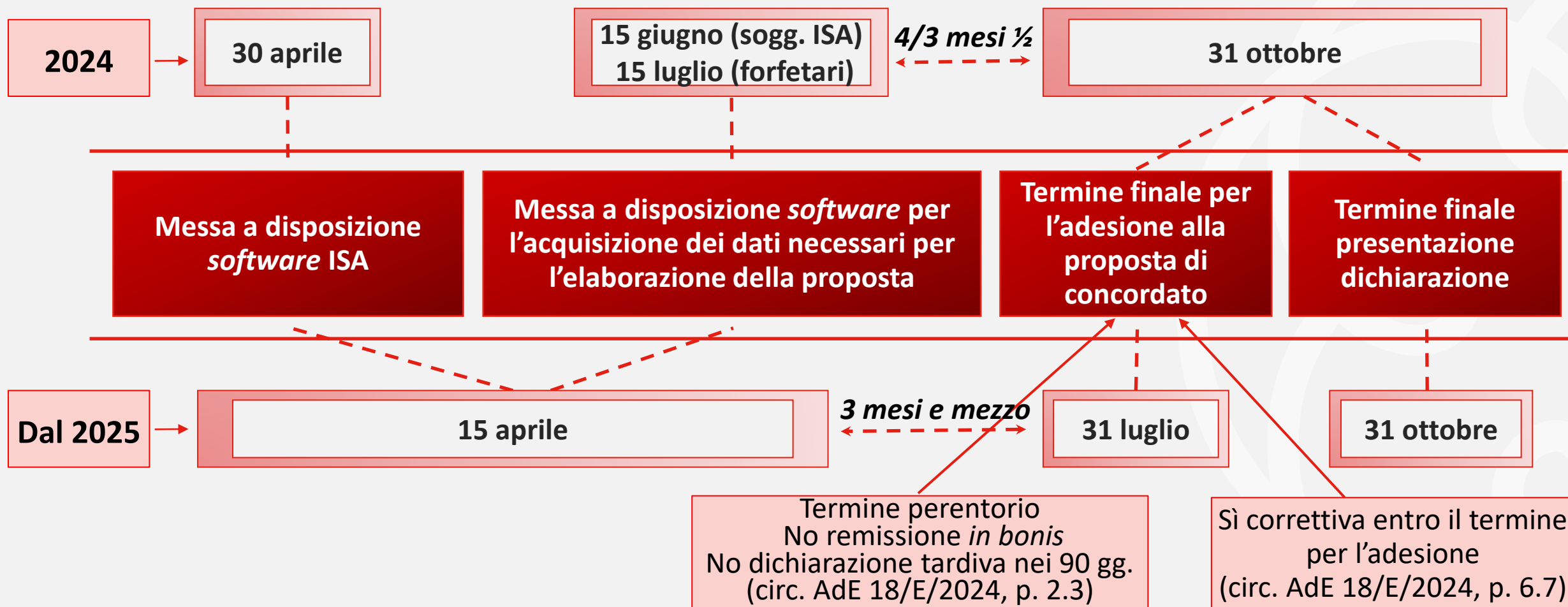
Considerato l'elevato numero di soggetti
interessati, la proposta non sarà preceduta
dal contraddittorio con modalità semplificate,
previsto dalla delega

Tempistica per l'adesione alla proposta di concordato e termini di presentazione della dichiarazione



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
FORMAZIONE



Termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni per il primo anno di applicazione del concordato



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

**SOGGETTI ISA, FORFETARI E IN
REGIME DI VANTAGGIO E SOCI O
ASSOCIATI DI SOGGETTI
«TRASPARENTI» FISCALMENTE**

Differimento al 31 luglio 2024 del **termine dei versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, senza maggiorazione

Per il 2024, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA possono essere effettuati **entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024**, **maggiorando le somme da versare dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo

Ambito soggettivo di applicazione (1)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

SOGGETTI INTERESSATI

Titolari di reddito di impresa
residenti nel territorio dello Stato

Titolari di reddito di
lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni
residenti nel territorio dello Stato

Ambito soggettivo di applicazione (2)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
FORMAZIONE

**Periodo d'imposta precedente a
quelli oggetto di concordato**



Non sono ammessi i soggetti che, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto di concordato, presentano cause di esclusione o di disapplicazione degli ISA (anche se tenuti alla presentazione del relativo Modello: circ. AdE 18/E/2024, p. 6.9)

SOGGETTI AMMESSI

Non sono ammessi i soggetti che, nel periodo d'imposta precedente a quello oggetto di concordato, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, ma che hanno superato il limite di € 85.000 di ricavi o compensi (Art. 2, co. 1, D.M. 15.7.2024 e circ. AdE 18/E/2024, p. 6.8)

Contribuenti per i quali
si applicano gli
Indici sintetici di affidabilità fiscale

Contribuenti che aderiscono al
regime forfetario

Requisito di accesso

Assenza di debiti tributari e contributivi scaduti (1)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

**REQUISITO
DI ACCESSO**

Non avere (con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta) debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate
ovvero debiti contributivi,
definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o
con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Entro il termine per aderire alla proposta di concordato
(entro il termine di accettazione della proposta: circ. AdE 18/E/2024, p. 2.1.1)
l'ammontare complessivo residuo di tali debiti, compresi interessi e sanzioni,
deve essere inferiore alla soglia di € 5.000.

Non rilevano i debiti oggetto di
provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza



REQUISITO DI ACCESSO

La **verifica** dell'esistenza di **debiti tributari o contributivi scaduti pari o superiori alla soglia di € 5.000** deve essere effettuata **con riferimento al 31.12 dell'anno precedente** (quindi per le proposte del biennio 2024/2025 con riferimento al 31.12.2023) e riguarda, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate:

- la notifica di atti impositivi conseguenti ad attività di controllo o liquidazione degli Uffici;
- la notifica di cartelle di pagamento conseguenti a comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-*bis* e 36-*ter* del DPR 600/1973 e dell'art. 54-*bis* del DPR 633/1972 (la comunicazione dei c.d. avvisi bonari non è quindi ostativa all'adesione).

Per i debiti contributivi bisogna considerare gli avvisi di addebito e gli analoghi atti di accertamento.



REQUISITO DI ACCESSO

Si ribadisce che i **suddetti atti devono essere definitivi** in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti a impugnazione.

Non rilevano quindi i debiti:

- per i quali pendono i termini per l'impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente;
- oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa;
- oggetto di un provvedimento di rateazione in corso di regolare pagamento e non decaduto

I provvedimenti di sospensione o rateazione devono essere antecedenti alla data di accettazione della proposta.

Non rilevano, tra gli altri, gli atti che al 31.12.2023 sono stati oggetto di uno degli istituti definitivi di cui al d.lgs. 218/1997 (es. accertamento con adesione, acquiescenza) o di una definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, co. 186-202, L. 197/2022 (c.d. tregua fiscale) che abbiano in corso un regolare pagamento rateale.



REQUISITO DI ACCESSO

Nel caso di **società o associazioni in regime di trasparenza fiscale** la verifica della condizione dell'assenza di debiti tributari e contributivi di importo complessivo pari o superiore a € 5.000 deve essere **effettuata unicamente con riferimento alla società o associazione stessa**.

Non è prevista l'estensione del rispetto di tale condizione ai soci delle società eventualmente interessate all'adesione al CPB (v. circ. AdE 18/E/2024, p. 6.11)

Cause di esclusione (1)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
FORMAZIONE

NON CONSENTONO DI ACCEDERE ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO



a)

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato

b)

Condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per uno dei reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, nonché per i reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.), commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

In caso di patteggiamento, l'esclusione dall'accesso al CPB opera soltanto nel caso in cui, con la sentenza, sia stata irrogata una pena che superi i 2 anni di pena detentiva. Al di sotto di tale "soglia" la causa di esclusione non opera (circ. 18/E/2024, p. 2.1.2).

Cause di esclusione (2)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
—
FORMAZIONE

NON CONSENTONO DI ACCEDERE ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO



c)

Inizio dell'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (espressamente solo per i forfetari, ma vale anche per i soggetti ISA per i quali l'inizio dell'attività costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli ISA)

Cause di esclusione (3 - Soggetti ISA)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
FORMAZIONE

NON CONSENTONO DI ACCEDERE ALLA PROPOSTA DI CONCORDATO



b-bis)

Con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello di adesione, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla b.i. > 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo

b-ter)

Adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario

b-quater)

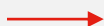
Nel primo anno cui si riferisce la proposta, operazioni di fusione, scissione o conferimento per società o enti ovvero modifiche della compagine sociale per società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR (fatte salve le modifiche della ripartizione delle quote di partecipazione all'interno della medesima compagine sociale: circ. 18/E/2024, p. 2.4.4)



La circolare AdE n. 18/E/2024 ha ampliato il perimetro oggettivo di applicazione della causa di esclusione di cui alla precedente lett. b-quater)



p. 6.6



Attesa la *ratio* alla base della scelta legislativa di includere tra le cause di esclusione la situazione in cui la società o ente sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, appare coerente con essa assumere che anche nel caso in cui sia effettuata una **cessione di ramo d'azienda** ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d'azienda e il conferimento.

Adeguamento proposta di concordato a eventi straordinari comunicati dal contribuente in sede di adesione (1)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

PRESUPPOSTO

Il reddito e il valore della produzione netta relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, proposti ai fini del concordato, sono ridotti in presenza di eventi straordinari (v. *infra*) che hanno comportato la sospensione dell'attività economica, verificatisi nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato

MODALITÀ FRUIZIONE

Gli eventi straordinari devono essere comunicati dal contribuente in sede di compilazione dei modelli per l'accettazione della proposta di concordato

RIDUZIONE

Misura differenziata a seconda della durata della sospensione dell'attività:

- **10%**, in caso di sospensione per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni (cod. 1);
- **20%**, in caso di sospensione per un periodo tra 61 e 120 giorni (cod. 2);
- **30%**, in caso di sospensione per un periodo superiore a 120 giorni (cod. 3).

I codici 1, 2 e 3 vanno indicati nei rigli P03 (soggetti ISA) e LM62 (forfetari) dei Modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini della proposta di concordato.

Adeguamento proposta di concordato a eventi straordinari comunicati dal contribuente in sede di adesione (2)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
—
FORMAZIONE

Eventi straordinari rilevanti, solo se riconducibili alle seguenti situazioni eccezionali:



eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale

sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA

sospensione dell'esercizio della professione con comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza

altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
2. danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività.

Effetti dell'accettazione della proposta (1)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

II.RR. E IRAP

L'accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'accettazione della proposta da parte dei soggetti «trasparenti» fiscalmente di cui agli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, è vincolante per i soci o gli associati

CONTRIB. PREVID.

Gli eventuali maggiori o minori redditi o valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori (*contra*, Cass., ord. 11.10.2022, n. 29639, per i contributi dovuti alle Casse autonome di previdenza). Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato

IVA

L'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie per i soggetti ISA o quelle per i forfetari

Effetti dell'accettazione della proposta (2)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

ACCERTAMENTI

Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti ex art. 39 DPR 600/73 non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrono le cause di decadenza che, tra l'altro, si verifica quando nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati

PREMIALITÀ ISA

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che applicano gli ISA e che aderiscono alla proposta sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'IVA, previsti dall'art. 9-bis, co. 11, DL 50/2017

Effetti dell'accettazione della proposta (3)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

PREMIALITÀ ISA

- a) esonero visto di conformità per compensazione crediti per importo non superiore a 70.000 euro annui (IVA) e a 50.000 euro annui (II.DD. e IRAP)
- b) esonero visto di conformità o prestazione di garanzia per rimborsi IVA superiori a 70.000 euro annui
- c) esclusione dalla disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 l. 23.12.1994, n. 724
- d) esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici ex art. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo, d.P.R. 600/73 e art. 54, co. 2, secondo periodo, d.P.R. 633/72
- e) anticipazione di un anno dei termini di accertamento, con riferimento ai redditi di impresa e di lavoro autonomo e all'IVA
- f) esclusione accertamenti sintetici ex art. 38 d.P.R. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato

Dalla formulazione letterale delle norme, sembra potersi ritenere che i soggetti ISA aderenti al concordato abbiano diritto all'intero «pacchetto» di premialità, indipendentemente dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito

Effetti dell'accettazione della proposta (4)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

AGEVOLAZIONI

Per il riconoscimento della spettanza o determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dipendenti dal possesso di requisiti reddituali, nonché ai fini dell'ISEE, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato

CONTROLLI

L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato o ne decadono.

La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che, ai fini della programmazione dell'attività di controllo, resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio



**NEI PERIODI D'IMPOSTA
OGGETTO DI
CONCORDATO**

Obblighi contabili e dichiarativi ordinari
ovvero obblighi previsti per i forfetari

Comunicazione dei dati
per l'applicazione degli ISA
(solo soggetti ISA)



**Decorso il biennio oggetto di concordato,
permanendo i requisiti di accesso e in assenza delle cause di esclusione**



L'Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini ordinari. In caso di rinnovo del concordato, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare al regime opzionale di imposizione sostitutiva si assume quale parametro di riferimento il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo, (rettificato secondo le regole del concordato, solo per i soggetti ISA)

Acconti imposte sui redditi e IRAP relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato (Soggetti ISA)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
FORMAZIONE

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE

L'acconto è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati

SECONDA RATA DI ACCONTO DEL PRIMO PERIODO D'IMPOSTA DI ADESIONE AL CONCORDATO

METODO STORICO

È dovuta anche una **maggiorazione del 10%**, ai fini delle imposte sui redditi, e del **3%**, ai fini IRAP, della **differenza**, se positiva, **tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato** secondo le regole del concordato.

In caso di società o associazioni trasparenti la maggiorazione deve essere versata pro-quota dai singoli soci o associati (circ. AdE 18/E/2024, p. 6.13)

METODO PREVISIONALE

Calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie

Acconti imposte sui redditi e IRAP relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato (Soggetti forfetari)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
—
FORMAZIONE

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE

L'acconto è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto del reddito concordato

SECONDA RATA DI ACCONTO DEL PRIMO PERIODO D'IMPOSTA DI ADESIONE AL CONCORDATO

METODO STORICO

È dovuta anche una **maggiorazione** del **10%** ovvero, per le nuove attività, del **3%** della **differenza**, se positiva, **tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente**

METODO PREVISIONALE

Calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie

Acconti imposte sui redditi e IRAP relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

CODICI TRIBUTO

L'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 48/E** del 19 settembre 2024, ha istituito i seguenti **codici tributo per il versamento**, tramite modello F24, **della maggiorazione dell'acconto** calcolato con il metodo storico:

- **"4068"** denominato *"CPB - Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024"*;
- **"4069"** denominato *"CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024"*;
- **"4070"** denominato *"CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024"*;
- **"4072"** denominato *"CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024"*.

Acconti imposte sui redditi e IRAP relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

METODO STORICO



SCOMPUTO DEGLI ACCONTI



In occasione del calcolo del saldo dell'imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce.

Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente, l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo per il versamento delle diverse maggiorazioni dovute dai soggetti che adottano il metodo storico per il calcolo dell'acconto delle imposte a seguito dell'accesso al CPB

(circ. AdE 18/E/2024, p. 3.6 e p. 4.3)

Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
FORMAZIONE

BASE IMPONIBILE

Parte del reddito d'impresa o di lavoro autonomo concordato **eccedente** rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta (rettificato secondo le regole del concordato, solo per i soggetti ISA: differenza tra righe P06 e P04 del mod. CPB; circ. 18/E/2024, p. 6.15). Non rilevano, a tal fine, le perdite pregresse o di periodo (circ. 18/E/2024, p. 6.18). L'adesione al regime dovrebbe essere possibile per singoli periodi d'imposta.

IMPOSTE SOSTITUITE

Imposte sul reddito e relative addizionali

ALiquota

Per i **soggetti ISA**, differenziata a seconda del livello di affidabilità fiscale conseguito nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta (non rileva il punteggio ISA calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità per i periodi d'imposta 2022 e 2023 - circ. AdE 18/E/2024, p. 6.16):

- **10%**, se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- **12%**, se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- **15%**, se il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per i **soggetti forfetari**, **10%** ovvero **3%**, in caso di nuove attività.

Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

CODICI TRIBUTO

L'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 48/E** del 19 settembre 2024, ha istituito i seguenti **codici tributo per il versamento**, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva:

- **"4071"** denominato *"CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024"*;
- **"4073"** denominato *"CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all'articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024"*.

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI IN REGIME DI TRASPARENZA FISCALE DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 115 E 116 TUIR

L'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato è versata pro quota dai singoli soci o associati (circ. AdE 18/E/2024, p. 6.14)

Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
FORMAZIONE

SOGGETTI FORFETARI CON RICAVI O COMPENSI TRA 100.000 E 150.000 EURO NEL 2024



Nel caso in cui nel periodo d'imposta 2024 il contribuente percepisca ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, **potrà optare**, per tale annualità, **per il regime opzionale di imposizione sostitutiva** sul maggior reddito concordato **previsto per i soggetti forfetari** (aliquote del **10% o del 3%**), nonostante il regime forfetario non sia più applicabile per il superamento del limite di ricavi/compensi (circ. AdE 18/E/2024, p. 6.10)

BASE IMPONIBILE IRPEF

La **parte di reddito** d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato **assoggettata a imposizione sostitutiva** è **esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare** alla quota di **reddito tassata ordinariamente** (circ. AdE 18/E/2024, p. 6.12).

Reddito oggetto di concordato (Soggetti ISA)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
—
FORMAZIONE



**REDDITI DI
IMPRESA**

Reddito concordato
+ Plusvalenze e Sopravvenienze attive
– Minusvalenze, Sopravvenienze passive e Perdite su crediti
± Redditi di partecipazione in società di persone e di capitali «trasparenti» e assimilati e dividendi distribuiti da società o enti soggetti a IRES
= **Reddito da dichiarare** (minimo di 2.000 euro, da ripartire tra i soci o associati in caso di soggetti «trasparenti»)

Le **perdite fiscali di periodo e pregresse** sono scomputabili dal reddito d'impresa concordato secondo le regole ordinarie, così come le **perdite derivanti da partecipazioni in società trasparenti** dichiarate nel quadro RH, conseguite nel medesimo periodo d'imposta oggetto di concordato, fermo restando il minimo di 2.000 euro (circ. AdE 18/E/2024, p. 6.17)

Reddito oggetto di concordato (Soggetti ISA)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

**REDDITO DI
LAVORO
AUTONOMO**

Reddito concordato
+ Plusvalenze e Corrispettivi per cessione di clientela o di elementi immateriali
– Minusvalenze
± Redditi di partecipazione in società di persone e associazioni «trasparenti»
= **Reddito da dichiarare** (minimo di 2.000 euro, da ripartire tra i soci o associati in caso di soggetti «trasparenti»)

Base imponibile IRAP oggetto di concordato (Soggetti ISA)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

**VALORE
PRODUZIONE
NETTA**

Valore della produzione netta concordato
+ Plusvalenze, Sopravvenienze attive e (per i lavoratori autonomi) Corrispettivi per cessione di clientela o di elementi immateriali (se rilevanti ai fini IRAP)
– Minusvalenze, Sopravvenienze passive e Perdite su crediti (se rilevanti ai fini IRAP)
= **VPN da dichiarare** (minimo di 2.000 euro)

Tutte le componenti oggetto di «normalizzazione» sono rilevanti per l'applicazione del CPB nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi o del valore della produzione netta ai fini IRAP (circ. AdE 18/E/2024, p. 6.4)

Reddito oggetto di concordato (Soggetti forfetari)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

FORMAZIONE

**REDDITI DI IMPRESA
E DI LAVORO
AUTONOMO**

Il reddito oggetto di concordato non subisce alcuna variazione, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.
Resta fermo il trattamento previsto nel regime forfetario per i contributi previdenziali obbligatori, la cui quota non dedotta, anche in conseguenza del predetto reddito minimo, resta deducibile dal reddito complessivo del contribuente.

Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini della proposta di concordato e per la relativa accettazione



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
FORMAZIONE

MODELLO CPB 2024/2025 (SOGGETTI ISA)

Il Modello CPB dovrà essere compilato solo dai contribuenti interessati a ricevere una proposta di CPB (circ. AdE 18/E/2024, p. 6.5)

In caso di esercizio di due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, soggette entrambe a ISA, il *software* formulerà due distinte proposte a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente (circ. AdE 18/E/2024, p. 6.1)

CPB
2024/2025
Concordato preventivo biennale

CODICE FISCALE

QUADRO P

Concordato Preventivo Biennale

Condizioni di accesso		
P01	Presenza dei requisiti	☐ Entrare in conflitto
P02	Assenza di cause d'esclusione	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) ☐ Entrare in conflitto
P03	Presenza di eventi straordinari	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) ☐ Entrare in conflitto
Dati contabili		
P04	Reddito rilevante ai fini del CPB	00
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	00
Proposta CPB		
P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024	00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	00
Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03		
P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03	FIRMA:

Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini della proposta di concordato e per la relativa accettazione



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
FORMAZIONE

QUADRO LM – SEZIONE VI – MODELLO REDDITI PF/2024 (SOGGETTI FORFETARI)

La Sezione VI del Quadro LM dovrà essere compilata solo dai contribuenti interessati a ricevere una proposta di CPB (circ. AdE 18/E/2024, p. 6.5)

PF
PERSONE FISICHE
2024
Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2023

REDDITI
QUADRO LM

Mod. N.

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)
Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

SEZIONE VI Concordato Preventivo regime forfetario	Condizioni di accesso	
	LM60 Presenza dei requisiti	☐
	LM61 Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	☐
	LM62 Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	☐
	Proposta CPB	
	LM63 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	00
	Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe LM61 e LM62	
	LM64 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024 e firma delle dichiarazioni sostitutive righe LM61 e LM62	FIRMA

Elaborazione proposta di concordato



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

Metodologia

La proposta di concordato è:

- a) elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'A.F. e di altri soggetti pubblici, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi
- b) predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali
- c) approvata con DM Economia e Finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Commissione di esperti ISA (DM 14.6.2024-ISA; DM 15.7.2024-Forf.)

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria

Cessazione del concordato (1)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:



→ modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, qualora per la nuova attività non trovi applicazione il medesimo ISA o, per i forfetari, il medesimo coefficiente di redditività

→ cessazione dell'attività

→ circostanze eccezionali (v. *infra*) individuate con DM 14.6.2024, per i soggetti ISA, e DM 15.7.2024, per i soggetti forfetari, che determinano minori redditi o valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato

Circostanze eccezionali rilevanti ai fini della fuoriuscita dal concordato per riduzione degli imponibili effettivi oltre il 30%



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale

liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale

cessione in affitto dell'unica azienda

sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA

sospensione dell'esercizio della professione con comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza

altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
2. danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività.

Cessazione del concordato (2)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:



ISA

adesione al regime forfetario

operazioni di fusione, scissione o conferimento per società o enti ovvero modifiche della compagine sociale per società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR (fatte salve le modifiche della ripartizione delle quote di partecipazione all'interno della medesima compagine sociale: circ. 18/E/2024, p. 2.4.4). Dalla medesima circolare (p. 6.6), sembra potersi ritenere che rientri in tale fattispecie anche la cessione di ramo di azienda (v. slide «Cause di esclusione (4)»)

superamento del limite di ricavi o compensi stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50% (€ 7.746.853,50)

Cessazione del concordato (3)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:



**F
O
R
F
E
T
A
R
I**



superamento del limite di ricavi o compensi di cui all'art. 1, comma 71, secondo periodo, della L. 190/2014 maggiorato del 50% (€ 150.000,00)

Cessazione del concordato (4)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
—
FORMAZIONE

**La circolare AdE n. 18/E/2024 ha precisato che
non costituiscono cause di cessazione dal concordato:**



→ l'eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB (p. 6.2)

→ l'eventuale passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa durante i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB (p. 6.3)

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta nei casi in cui:



1.a)

nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta accertata l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati

ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità (v. *infra*)

Cause di decadenza (2)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta nei casi in cui:



1.b)

→ dichiarazioni integrative e modificative del contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato

1.c)

→ sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato

Tali fattispecie sono finalizzate a presidiare la corretta dichiarazione dei dati su cui il CPB si basa. Affinché tali fattispecie siano rilevanti per determinare la decadenza dal CPB, è necessario che le stesse determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30% (circ. AdE 18/E/2024, p. 2.6)

Cause di decadenza (3)



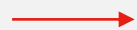
Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
FORMAZIONE

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta nei casi in cui:

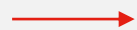


1.d)



ricorre una delle cause di esclusione dal concordato ovvero viene meno il requisito di accesso relativo alla non sussistenza di debiti tributari o contributivi scaduti d'importo complessivamente pari o superiore a € 5.000

1.e)



è omesso il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione al concordato a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-*bis* DPR 600/73, fatto salvo il ravvedimento del contribuente, prima della constatazione della violazione o dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza

Cause di decadenza (4)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITÀ

2.a)

violazioni constatate che integrano le fattispecie di reato tributario ex D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato

2.b)

inesatta o incompleta comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA che determina un minor reddito o valore della produzione netta oggetto del concordato per un importo superiore al 30% (per il primo biennio di applicazione del CPB i dati comunicati in modo inesatto o incompleto sono riferibili al modello ISA 2024 relativo al p.i. 2023: circ. AdE 18/E/2024, p. 2.6, nota 36)

In entrambi i casi, è fatto salvo il ravvedimento del contribuente prima della constatazione della violazione o dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza

Cause di decadenza (5)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

VIOLAZIONI DI NON LIEVE ENTITÀ

relativamente
agli anni oggetto
del concordato

2.c)

omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto

manca emisione di ricevute o scontrini fiscali o loro emisione per importi inferiori a quelli reali, mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi

rifiuto di esibizione, dichiarazione di non possedere o sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti, registri, scritture contabili obbligatori ovvero altri registri, documenti e scritture non obbligatori dei quali risulti con certezza l'esistenza

omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali ovvero degli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, loro manomissione o alterazione ovvero uso di tali dispositivi manomessi o alterati



EFFETTI DELLA DECADENZA



Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**
FORMAZIONE

Grazie per l'attenzione